

SEDE CENTRALE

Via G. Parini, 10/C - 35028 - Piove di Sacco (PD) Tel. 049-5841692; 049-5841969; 049-9703995
CF e PI: 80024700280 - Codice Meccanografico: PDIS02100V - Codice Univo Ufficio: UFS6EP
Mail: pdis02100v@istruzione.it - Pec: pdis02100v@pec.istruzione.it

SEDE STACCATA

Via Ortazzi, 11 - 35028 - Piove di Sacco (PD) Tel. 049-5841129

INDIRIZZI DI STUDIO

Istituto Tecnico Economico: AFM, SIA, Turismo - Istituto Tecnico Tecnologico: CAT
Istituto Professionale: Servizi per l'Agricoltura, Servizi per la sanità e l'assistenza sociale



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE A SCUOLA E APPLICAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA

(Delibera del CDI n. 5.1.2017/2018 del 14.11.2017)

INDICE

Art. 1 - Riferimenti normativi	p. 2
Art. 2 - Finalità	p. 2
Art. 3 - Aree soggette al divieto di fumo	p. 2
Art. 4 - Soggetti preposti al controllo	p. 3
Art. 5 - Procedura di accertamento	p. 3
Art. 6 - Competenza Ufficio di Segreteria Amministrativa	p. 4
Art. 7 - Sanzioni	p. 4
Art. 8 - Modalità di pagamento	p. 4
Art. 9 - Iniziative dirette alla sensibilizzazione	p. 5
Art. 10 - Norma finale	p. 5
Art. 11 - Entrata in vigore	p. 5
Allegato 1	p. 6
Allegato 2	p. 9
Allegato 3	p. 10
Allegato 4	p. 11
Allegato 5	p. 12

Art. 1 Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente ed in particolare:

Art. 32 Costituzione - C.M. 04.03.1964 n. 76 - C.M. 06.11.1970 n. 358 - L. 11.11.1975 n. 584 - C.M. 04.06.1975 n. 143 - C.M. San. 05.10.1976 n. 69 - C.M. 29.10.1979 n. 266 - L. 24.11.1981 n. 689 - C.M. 25.01.1982 n. 24 - Dirett. Pres. Cons. 14.12.1995 – DPR 24.06.1998 n. 249 - D.Lgs. n. 507 del 30.12.1999 - C.M. San. 28.03.2001 n. 4 – D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 - L. 28.12.2001 n. 448 art. 52 comma 20 - L. 16.01.2003 n. 3 art. 51 – L. 31.10.2003 n. 306 - Dirett. Pres. Cons. 23.12.2003 - C.M. salute 17.12.2004 - Accordo Stato-Regioni 16.12.2004 – L. 30.12.2004 n. 311 - Circ. M. Sanità n. 2 del 14.01.2005 – Circ. M. San. N. 2 del 25.01.2005 - Legge Finanziaria 2005 – DPR 21.11.2007 n. 235 - CCNL del 29.11.2007 Comparto scuola - D. Lgs. 81/2008 – CCNL 2006-2009 Comparto Scuola - D.L. n. 158 del 13.09.2012 - O.M. 26.06.2013 - L. 08.11.2013 n. 128 - Nota 27.01.2014 n. 527 - D.Lgs. del 12.01.2016 n. 6 – Regolamento di Istituto (delibera del 17 giugno 2017)

Art. 2 Finalità

Il presente regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- tutelare la salute di tutti gli utenti della Istituzione scolastica conformemente a quanto stabilito dall'art. 32 Costituzione e dal D. Lgs. 81/2008;
- prevenire l'abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- garantire un ambiente di lavoro ed educativo salubre, anche conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali, nelle strutture, nei cortili e pertinenze della sede scolastica;
- promuovere iniziative informative ed educative sul tema della lotta al tabagismo, inserite nel più ampio programma di educazione alla salute previsto dal PTOF;
- cooperare con le famiglie, anche sulla base del patto di corresponsabilità, affinché gli allievi adottino comportamenti responsabili improntati al rispetto della qualità della vita in un clima di convivenza civile, di educazione e di legalità.

Art. 3 Aree soggette al divieto di fumo

È vietato fumare in tutti i locali e gli spazi dell'Istituto nonché in tutte le aree esterne di pertinenza della scuola delimitate dalla recinzione, anche durante l'intervallo. Il divieto vale anche per le sigarette elettroniche.

Negli spazi interni e nelle aree all'aperto sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, della sanzione applicabile, l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza sulla osservanza del divieto nonché l'indicazione delle persone preposte cui spetta accertare le violazioni. I cartelli informativi saranno collocati in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto, sia interni che esterni alla scuola.

Tutto il personale scolastico, docente ed Ata, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare le eventuali infrazioni accertate ai responsabili preposti alla vigilanza.

Le sanzioni saranno irrogate a chiunque viola il divieto di fumo negli spazi sia interni che esterni dell'Istituto: studenti, docenti, Ata, genitori ed esterni che si trovino a vario titolo nelle aree suindicate della scuola.

Art. 4 Soggetti preposti al controllo

I funzionari incaricati di procedere alla contestazione delle infrazioni (con funzione di agente accertatore), alla relativa verbalizzazione e alla trasmissione del verbale alle autorità competenti attraverso l'ufficio scolastico, sono individuati, nell'ambito del personale scolastico compreso personale Ata, dal Dirigente Scolastico a norma dell'art. 4 comma 1 lett. B) della DPCM 14.12.1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004.

L'incaricato non può, se non per giustificato motivo da comunicarsi per iscritto, rifiutare la designazione da parte del Dirigente Scolastico. I responsabili preposti restano in carica fino a revoca da parte del Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme, il Dirigente scolastico può rivolgersi al Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri o alle altre autorità preposte all'osservanza del divieto. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposito attestato di nomina, che deve essere esibito in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo unitamente ad un valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore.

È compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, sulla osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle;
- trasmettere il verbale alla segreteria della scuola per la relativa notifica ai genitori degli alunni minorenni

Al personale dipendente della scuola è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. I preposti cui spetta la vigilanza sulla osservanza del divieto di fumo nonché il controllo della applicazione del presente regolamento, in caso di inottemperanza, sono soggetti alla applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 ad € 2.200,00.

Art. 5 Procedura di accertamento

Tutti coloro che non osservano il divieto di fumo nei locali o nelle aree esterne dell'Istituto sono soggetti al pagamento di una sanzione secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Per gli allievi minorenni si procederà a notificare la sanzione ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o al tutore.

Se il trasgressore è maggiorenne l'agente accertatore procede all'accertamento della violazione, previa identificazione del trasgressore tramite documento di identità, ed alla redazione in triplice copia del relativo verbale (una per il trasgressore, una per la scuola ed una da inviare al Prefetto), che ha numerazione progressiva ed è personalizzato con il timbro della scuola.

In caso di contestazione immediata l'agente accertatore consegnerà al trasgressore, se maggiorenne, la seconda copia del verbale unitamente al modello F23 precompilato necessario per il versamento della sanzione. In caso di impossibilità di contestazione immediata l'agente accertatore, dopo aver compilato il suddetto verbale, provvederà ad inoltrarlo alla segreteria della scuola per la notifica al trasgressore entro 30 giorni dall'accertamento tramite raccomandata per atti amministrativi unitamente al modello F23 precompilato.

Se il trasgressore è minorenne il relativo verbale viene notificato entro 30 giorni dall'accertamento ai genitori in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale o al tutore tramite raccomandata per atti amministrativi unitamente al modello F23 precompilato.

Il trasgressore, dopo aver provveduto al pagamento della sanzione, dovrà recapitare, anche a mani, alla amministrazione scolastica, che rilascerà quietanza, la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

In caso di rifiuto, da parte del trasgressore a fornire le generalità, o nel caso di allontanamento, l'agente accertatore deve cercare di identificarlo anche tramite eventuali testimoni. In tal caso sul

verbale verrà apposta la nota *“il trasgressore a cui è stata contestata la violazione di legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”*. In seguito, provvede alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore.

Qualora il trasgressore abbia fornito le proprie generalità ma si rifiuti di firmare e ricevere il verbale l'agente accertatore inserisce la annotazione *“è stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato di farlo”*. In seguito provvede alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore.

Art. 6 Competenza Ufficio di Segreteria Amministrativa

A supporto dei compiti assegnati agli agenti accertatori all'Ufficio di Segreteria Amministrativa vengono assegnati i seguenti compiti:

- nella ipotesi di impossibilità di contestazione immediata l'ufficio provvederà alla notificazione per posta del verbale al trasgressore;
- l'Ufficio dovrà accertare che il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, in mancanza del quale provvederà ad inoltrare rapporto, corredato dalla prova della avvenuta contestazione e notificazione, al Prefetto competente per i provvedimenti conseguenti.

Art. 7 Sanzioni

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 ad € 275,00, oltre alle spese di notificazione qualora il verbale venga spedito a mezzo raccomandata. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

A norma dell'art 16 L. 689/1981 per la violazione commessa è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa per l'importo di € 55,00 o € 110,00 per le violazioni commesse in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni, oltre al pagamento delle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Inoltre gli studenti che si saranno resi responsabili della infrazione al divieto di fumare saranno sottoposti alle sanzioni di cui al Regolamento di Istituto, Art. 34 – sanzioni disciplinari – comma 3 lettera A) n. 3, tenendo conto della recidiva e della gradualità delle sanzioni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni previste ed in osservanza del Regolamento disciplinare e del CCNL, sono sottoposti a procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 Modalità di pagamento

Il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione o dalla data della notificazione della violazione:

- in banca o presso un ufficio postale utilizzando il modello F23 indicando il codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo – I.I.S. de Nicola di Piove di Sacco – verbale n. del);
- presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

- presso un ufficio postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo – I.I.S. de Nicola di Piove di Sacco – verbale n... del...)

Il trasgressore dovrà far pervenire entro 60 giorni, a mani o tramite posta, la ricevuta del versamento alla scuola, onde evitare l'invio del rapporto al Prefetto competente.

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione il trasgressore ha facoltà di far pervenire al Prefetto, quale autorità competente, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.

Art. 9 Iniziative dirette alla sensibilizzazione

Il Dirigente Scolastico si farà promotore di iniziative volte a sensibilizzare sia il personale della scuola che gli studenti al fine di responsabilizzare l'utenza sul rispetto ed osservanza del divieto, eventualmente con il supporto di materiale informativo anche sui metodi per smettere di fumare.

I docenti responsabili dei progetti di educazione alla salute sono incaricati di coordinare e monitorare tutte le azioni indispensabili a rendere operativo il presente regolamento.

Art. 10 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia il presente regolamento dovrà essere adeguatamente pubblicizzato, anche attraverso idonea comunicazione alle famiglie mediante pubblicazione on-line, lettura nelle classi e pubblicazione per estratto nel libretto dello studente.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato nella seduta del CDI del 14 novembre 2017 entra in vigore immediatamente con la pubblicazione all'Albo dell'Istituto.

Allegati:

1. Verbale di accertamento di illecito amministrativo con relate di notifica
2. Istruzioni per la notifica
3. Notificazione alla famiglia infrazione divieto di fumo
4. Comunicazione ai sensi della Legge 584/1975 s.m.i., dell'art. 51 della legge 3/2003 e della Legge 689/1981 – trasmissione copia verbale per violazione divieto fumo al Prefetto
5. Nomina agenti accertatori

Verb. n. _____

Reg. n. _____

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

*“Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblici”
Art. 1 L.584/75 – D.P.C.M. 14/12/1995 – Art. 52 comma 20 L. 448/2001
Art. 51 L.3/2003 e s.m.i.*

L’anno il giorno del mese di
alle ore in/presso

il/noi sottoscritti appartenenti all’Ufficio in intestazione,
incaricato/i della vigilanza, dell’accertamento e della contestazione delle infrazioni al divieto di fumo
con nota prot. n..... del a firma del Dirigente Scolastico, dando atto di aver
preliminarmente effettuato formale richiamo, ho/abbiamo accertato che presso
.....
.....
.....

(indicare il luogo in cui è stata riscontrata l’infrazione) dove vige il divieto di fumo come attestato dal
cartello esposto, il Sig. nato il a e residente a
..... in via.....n.....identificato
con (indicare il documento di riconoscimento anche se persona
conosciuta) ha violato le disposizioni di cui all’art. 1 della Legge 584/75, D.P.C.M. 14/11/1995, art. 51
della Legge 3/2003 in quanto (descrivere infrazione accertata)
.....
.....
.....

- La violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, nel qual caso la misura della sanzione è raddoppiata;
- La violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore il quale ha dichiarato quanto segue:
.....
.....
- La violazione non è stata immediatamente contestata per i seguenti motivi:
.....
.....
.....
- Il trasgressore a cui è stata contestata la violazione di legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale;
- È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato di farlo.

Si informa il trasgressore che:

- ai sensi dell'art. 7 della Legge 11/11/1975 n. 584 e s.m.i., per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **da Euro 27,50 a Euro 275,00 e da Euro 55,00 a Euro 550,00** qualora venga commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, di lattanti o bambini fino a 12 anni;
- ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, per la presente violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta per l'importo di:
 - **Euro 55,00** pari al doppio del minimo edittale,
 - **Euro 110,00** pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, lattanti o bambini fino a 12 anni

MODALITÀ DI PAGAMENTO ⁽¹⁾

Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo sopra indicato entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione:

- mediante **modello F23** in qualsiasi Banca o Ufficio Postale, indicando il codice tributo **131T** (sanzioni amministrative diverse dall'IVA) **per la sanzione di Euro 50,00/100,00 e 697T per la sanzione di Euro 5,00/10,00** (aumento del 10% sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo art. 1 c. 189 L. 30/12/2204 n. 311), la causale del versamento "infrazione al divieto di fumo" ed il codice Ufficio "IIS De Nicola" verbale n..... del.....
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
- presso un Ufficio Postale tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento "infrazione al divieto di fumo" ed il codice Ufficio "IIS De Nicola" verbale n..... del.....

Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, il trasgressore dovrà far pervenire alla scuola, entro 60 giorni, a mani o tramite posta, copia della ricevuta di avvenuto pagamento, onde evitare l'invio del rapporto al Prefetto competente.

RAPPORTO E MODALITÀ DI RICORSO ⁽²⁾

Entro il termine massimo di giorni trenta dalla data di contestazione o notificazione del presente verbale l'interessato, ai sensi dell'art. 18 L.689/81 può far pervenire al Prefetto territorialmente competente e per conoscenza a questo ufficio, scritti difensivi e documentazione e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

Trascorsi inutilmente i termini di legge, questo Ufficio, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, procederà a trasmettere rapporto, con allegata la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto territorialmente competente ai fini della attivazione del procedimento per il recupero coattivo delle somme dovute.

Il presente verbale è compilato e sottoscritto in triplice copia, una delle quali viene consegnata all'interessato, che appone la propria firma per ricevuta.

IL TRASGRESSORE

.....

IL VERBALIZZANTE

.....

- (1) Secondo l' "Accordo tra il Ministero della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia e le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, in materia di tutele della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51 comma 7 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 – rep. 2153 del 16.12.2004", punto 10, i pagamenti delle sanzioni amministrative per violazioni accertate da organi statali vanno effettuati mediante il modello F23, codice tributo 131T e indicando la causale di versamento (infrazione divieto di fumo) oltre al codice dell'ufficio, oppure direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente indicando sempre la medesima causale del versamento. Per le violazioni accertate da organi non statali il pagamento è effettuato con modalità disciplinate dalla Regione.
- (2) L'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto nel caso in cui la violazione sia accertata dalle Amministrazioni Statali o di Enti di rilevanza nazionale. Il rapporto è invece presentato all'Ufficio di Sanità Marittima aerea e di frontiera e all'Ufficio Veterinario di confine, di Porto e Aeroporto, quando le infrazioni siano state rilevate nei rispettivi ambiti di competenza. Negli altri casi il rapporto è inviato al Presidente della Regione o altra Autorità competente individuata dalle disposizioni regionali.

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _____ addì _____ del mese di _____
 io sottoscritto _____
 dichiaro di aver oggi notificato copia conforme del verbale di accertamento di illecito amministrativo n. _____ consegnandolo nelle mani del Sig./ra _____
 in qualità di _____
 residente a _____ in Via _____

IL RICEVENTE

.....

L'AGENTE NOTIFICATORE

.....

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

L'anno _____ addì _____ del mese di _____
 io sottoscritto _____
 dichiaro di aver oggi notificato copia conforme del verbale di accertamento di illecito amministrativo n. _____ al Sig./ra _____
 in qualità di _____
 residente a _____ in Via _____
 tramite Ufficio Postale di _____

L'AGENTE NOTIFICATORE

.....

ALLEGATO 2

NOTIFICA AL MAGGIORENNE CHE FIRMA IL VERBALE

Prima copia ORIGINALE resta alla scuola

Seconda copia va al maggiorenne (non occorre fare la notifica per posta perché fatta a mani e ricevuta personalmente)

Terza copia resta a noi e va inviata al Prefetto

NOTIFICA IN CASO DI MINORENNE

La notifica va fatta ai genitori in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio oppure al tutore

Prima copia ORIGINALE resta alla scuola

Seconda copia va notificata ai genitori insieme alla lettera e al mod. F23 precompilato:

- tramite messo comunale utilizzando la prima relata del verbale (in questo caso vanno portate al messo due copie, delle quali una ritorna con l'avvenuta notifica)
- oppure **(CONSIGLIATO)** tramite Ufficio Postale con raccomandata per atti amministrativi, utilizzando la seconda relata del verbale

Terza copia può essere consegnata al minore

Al prefetto si manda la copia conforme dell'originale con la prova dell'avvenuta notifica.

ALLEGATO 3

Prot. n.

Data

Ai Sigg.ri

.....
In qualità di Genitori esercenti
la responsabilità genitoriale
(oppure) in qualità di tutore dello studente

Oggetto: Notificazione alla famiglia infrazione divieto di fumo

Si comunica che lo studente della classe

Il giorno

non ha rispettato la norma sul divieto di fumare nei locali della scuola e pertanto si provvede alla notifica del verbale di accertamento di illecito amministrativo con allegato mod. F23 precompilato per il pagamento.

Si rammenta che dovrà essere recapitata, anche a mani, alla scuola, che rilascerà quietanza, la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

Trascorso il suddetto termine senza che nulla sia pervenuto, la scuola provvederà ad inviare rapporto al Prefetto competente per i provvedimenti conseguenti.

Si avvisa che entro il termine massimo di giorni 30 dalla contestazione o notificazione del presente verbale l'interessato può far pervenire, ai sensi dell'art. 18 L.689/81, al Prefetto territorialmente competente e per conoscenza a questo Ufficio, scritti difensivi e documentazione e può chiedere di essere sentito.

Si rammenta ancora che, a norma dell'art. 8 regolamento sul divieto di fumare a scuola anche con le sigarette elettroniche, lo studente che si è reso responsabile della infrazione al divieto di fumare è sottoposto alle sanzioni di cui al Regolamento di Istituto Art. 34 – sanzioni disciplinari – comma 3 lettera A) n. 3, tenendo conto della recidiva e della gradualità delle sanzioni.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Caterina Rigato

ALLEGATO 5

Prot. n.

Data

Ai Docenti

.....

Al personale Ata

.....

Oggetto: nomina Agenti accertatori incaricati di procedere alla contestazione delle infrazioni del divieto di fumo in applicazione della Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 s.m.i.

Sono delegati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge 689/1981 s.m.i., in ottemperanza al divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio scolastico in cui vige il divieto, secondo quanto disposto dalla Legge 584/1975 s.m.i., i seguenti Docenti e personale Ata:

Sede centrale primo piano

.....

Sede centrale secondo piano

.....

Area esterna

Sede agrario

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Caterina Rigato